



Comune di Appignano

Provincia di Macerata

AREA TECNICA

Prot. N. 564/2023

Appignano 17/01/2023

Pratica edilizia POS n. 1231

Rif. Prot. N. 13257/2022

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali (VA)
Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS
va@pec.mite.gov.it

Alla Regione Marche
Dipartimento Infrastrutture, territorio e protezione civile
Direzione Ambiente e risorse idriche
Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali
regione.marche.valutazamb@emarche.it

ARPAM

- Dipartimento Area Vasta Nord - Servizio Territoriale
di Ancona

arpam.avnord@emarche.it

- Dipartimento Area Vasta Sud - Servizio Territoriale di
Macerata

arpam.avsud@emarche.it

ASUR Marche

- Area Vasta 2

areavasta2.asur@emarche.it

- Area Vasta 3

areavasta3.asur@emarche.it

Comune di Cingoli (MC)

protocollo@pec.comune.cingoli.mc.it

Comune di Treia (MC)

protocollo@pec.comune.treia.mc.it

Comune di Montecassiano (MC)

comune.montecassiano@emarche.it

Comune di Montefano (MC)

comune@pec.comune.montefano.mc.it

Comune di Filottrano (AN)

comune.filottrano@emarche.it



Comune di Appignano

Provincia di Macerata

AREA TECNICA

Comune di Macerata
comune.macerata@legalmail.it

Provincia di Macerata
provincia.macerata@legalmail.it

Provincia di Ancona
provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino
Centrale
protocollo@pec.autoritadistrettoac.it

Regione Marche
- Dipartimento infrastrutture, territorio e
protezione civile
- Direzione Ambiente e risorse idriche
- Direzione Protezione civile e sicurezza del territorio
- Dipartimento Sviluppo Economico
- Direzione Agricoltura e sviluppo rurale
- Settore Genio Civile Marche Nord
- Settore Genio Civile Marche Nord
- Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere
[@Paleo](#)

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per
le province di Ancona e Pesaro e Urbino
sabap-an-pu@pec.cultura.gov.it

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per
le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

Tep Renewables (Appignano PV) S.R.L.
teprenewables.appignanopv@pec.it

Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali (VA)
Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS
va@pec.mite.gov.it

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Ministero della Cultura
Soprintendenza Speciale per il PNRR
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it



Comune di Appignano

Provincia di Macerata

AREA TECNICA

OGGETTO: *Procedura di VIA PNIEC-PNRR ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2016, relativa al progetto: "Impianto fotovoltaico a terra (Agrivoltaico) collegato alla RTN Potenza nominale 28,48 MWp – AC 24,96 MVA in Località "Contrada Giacconi" – Comune di Appignano (MC). Codice MYTERNA n. 202101529.*

Proponente: TEP RENEWABLES (APPIGNANO PV) S.r.l.

TRASMISSIONE CONTRIBUTO ISTRUTTORIO NEGATIVO

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Dato atto che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, Divisione V – Procedure di Valutazione Via e Vas, con nota Prot. n.158956 del 16.12.2022, acquisita al protocollo comunale con n. 13257 del 17.12.2022, ha comunicato per il progetto emarginato in epigrafe, la procedibilità dell'istanza, la pubblicazione della documentazione e il responsabile del procedimento;

Vista la nota di Comunicazione di avvio del procedimento regionale, richiesta dei contributi istruttori e convocazione Tavolo tecnico [ID: 8257] (V00940) Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA PNIEC-PNRR ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2016, relativa al progetto: "Impianto fotovoltaico a terra (Agrivoltaico) collegato alla RTN Potenza nominale 28,48 MWp – AC 24,96 MVA in Località "Contrada Giacconi" – Comune di Appignano (MC). Codice MYTERNA n. 202101529, Proponente: TEP RENEWABLES (APPIGNANO PV) S.r.l.,

Visti ed esaminati gli elaborati a corredo del progetto presentato dalla Ditta TEP RENEWABLES (APPIGNANO PV) S.r.l.;

DETERMINA

• DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il progetto sito nel Comune di Appignano (MC), in località "Contrada Giacconi", prevede l'installazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 28,48 MWp - AC 24,96 MVA che verrà realizzato in regime "agrivoltaico". L'area di intervento risulta pari a complessivi 66 ha, 41 dei quali verranno recintati per l'installazione dell'impianto mentre la superficie del terreno che verrà coperta dai pannelli FV è di circa 14 ha.

L'impianto sarà costituito dai seguenti elementi:

- N.1 Cabina generale MT annessa al campo FV;
- N.1 Cabina di consegna MT/AT in prossimità della nuova SE RTN 132 kV;
- N.14 Power Station (PS) o cabine di campo;
- n. 116 inverter di campo da 200 kW;
- n. 52.248 moduli fotovoltaici.

pagina 3 di 17



Comune di Appignano

Provincia di Macerata

AREA TECNICA

L'impianto sarà completato da:

- infrastrutture tecniche necessarie alla conversione DC/AC della potenza generata dall'impianto e dalla sua consegna alla rete di distribuzione nazionale;
- opere accessorie, quali: impianti di illuminazione, videosorveglianza, monitoraggio, cancelli e recinzioni.

Per quanto riguarda la connessione, l'impianto sarà connesso in parallelo AT alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) mediante una linea in cavo 20kV, che collegherà l'impianto FV dalla Cabina Generale MT di campo fino ad una cabina di trasformazione MT/AT prevista in prossimità della nuova SE di smistamento a 132 kV di Terna S.p.a. identificata in Acquara-Treia, dove sarà realizzato lo stallo in AT.

• INQUADRAMENTO TERRITORIALE

PAESAGGIO - BACINO DI VISUALE

Il progetto si inserisce in una valle prettamente rurale, (a cavallo di quattro comuni a forte vocazione agricola quali Appignano-Montefano-Filottrano e Cingoli), che ha mantenuto la peculiarità e l'integrità del paesaggio agrario, poco antropizzato, completamente dedito alle attività agricole, caratterizzato da produzione agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni di vini I.G.P. e D.O.C., apicoltura e produzioni tradizionali) e da investimenti in attività ad esse connesse, quali agriturismi, fattorie didattiche ecc.

L'estensione dell'impianto nel contesto inquadrato crea una alterazione ambientale e paesaggistica.

La variazione cromatica derivante dalle modifiche dell'uso del suolo e l'inserimento di elementi antropici comporterà una maggiore percezione dell'impatto paesaggistico anche da punti di visuale lontani, nelle zone sommitale delle colline sia in sinistra che in destra idrografica al torrente "Fiumicello", con visibilità a Nord-Ovest fino ai monti della Provincia del territorio di Pesaro-Urbino (Monte Catria), con impatto sul panorama verso il lato Ovest del paese di Cingoli definito il "Balcone delle Marche", che dista dal centro storico in linea d'aria 11 km dall'impianto, mentre verso il lato Nord impatta considerevolmente con il paese di Filottrano che con il suo centro storico dista solamente in linea d'aria 4 km.

PAESAGGIO – ELEMENTI DI INTERESSE STORICO CULTURALE E DI PREGIO PAESAGGISTICO

Il progetto non ha effettuato un'analisi degli elementi di interesse storico culturale costituiti da edifici rurali oggetto di tutela da parte del PPAR e da ville signorili, come Villa Campo di Bove (già monastero e ospedale "de Agulliano" in epoca medievale), situata in fronte all'impianto fotovoltaico in Comune di Cingoli.

Villa Campo di Bove è conosciuta in quanto richiama i luoghi della Battaglia di Filottrano che si è tenuta dal 30 giugno al 9 Luglio 1944. Oltre alla zona in tutta la valle del Fiumicello, compresa l'area individuata per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, operava il Gruppo Tattico Nembo del C.I.L. (i riferimenti si possono trovare nel sito



Comune di Appignano

Provincia di Macerata

AREA TECNICA

http://www.nembo.info/Associazione/Filottrano/2004/i_giorni_di_filottrano.htm e sul
<https://www.rainews.it/tgr/marche/video/2022/06/filottrano-un-tour-nei-luoghi-della-guerra-b42eee68-1740-46fd-9157-15a2e77121b3.html>

La zona interessata ha coinvolto anche i vari edifici rurali presenti nell'area, compresi sia quelli ricadenti nel sito per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, che quelli adiacenti.

Sul crinale dominante il versante sul quale ricade l'impianto fotovoltaico, lungo la S.P. Jesina nel territorio del Comune di Appignano si trova "Villa Mignardi" ora Villa Verdefiore, attualmente nota in quanto sede di un albergo e di un ristorante.

Nelle adiacenze è presente il vecchio settecentesco Palazzo Pallotta e la **Fattoria Verdefiore** sottoposta quest'ultima a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Parte Seconda, con Decreto del Soprintendente Regionale della Soprintendenza Regionale delle Marche – Ministero per i Beni e le Attività Culturali, rilasciato in data 28/07/2004.

Presumibilmente nell'area dell'impianto e/o certamente nei terreni limitrofi ricadeva la Chiesa di S.Maria di Tarquignano come riportato nel libro "Appignano – I segni della Storia", di cui si riporta un significativo passo: *...allo scadere del XIII secolo nelle "Rationes decimarum" del 1290 -1292 incontriamo ripetutamente.....della chiesa di Santa Maria di Tarquignano troviamo notizia anche nel già citato Protocollo di S.Benvenuto. Questa informazione è puntualmente riportata anche da Pompeo Compagnoni, il quale scrive che il 24 Novembre 1361 il Vescovo di Osimo Pietro di Simone da Ascoli, in qualità di commissario del legato, "diede a cottimo per cinque anni ad un tal Rizio di Festuccia i beni della chiesa di Santa Maria di Tarquignano nel distretto di Appignano.....Poc'anzi abbiamo rilevato che il primo documento in cui si faceva riferimento alla chiesa di Santa Maria di Tarquignano fu redatto e rogato nella Villa di Monte Zaro. Tale annotazione ci invita a soffermarci brevemente sulle vicende storiche di Monte Zaro che era un Castello del contado di Osimo, situato al confine tra i territori di Appignano e Montefano in una zona chiamata "Campo della Pietrata".*

L'indicazione esatta del luogo in cui era situata la chiesa si riscontra anche nell'antico catasto rurale d'Appignano del 1501, come riportato nel libro "CASTRO APPIGNANI – Memorie" di R. Bronzi: *"La chiesa di Santa Maria di Tarquignano tiene e possiede una possessione nello territorio d'Appignano. Terra lavorativa pratina, et arborata con chiesa, appresso, Antonio de Nazareth, gio: Battista di Colò da Cinole, Fabio de Giovambattista de Mario, lo fosso del Confine de Monte Filottrano, et fosso del confine de Monte Fano....."*

Vicino alla chiesa di *Santa Maria di Tarquignano* si trovava il Castello di "Rodoviano" nel colle che ancora oggi nelle carte catastali, IGM ecc. porta il nome sia di Contrada che di Fosso Rovigliano.

VEGETAZIONE, FLORA FAUNA ED ECOSISTEMI

L'area interessata dal sito, pur essendo prevalente l'uso agricolo a seminativo, si caratterizza per una buona qualità ambientale ed ecologica grazie alla diffusione di colture biologiche, officinali e



Comune di Appignano

Provincia di Macerata

AREA TECNICA

arborate (vigneti), e nel contesto ambientale circostante è presente un corridoio ecologico principale rappresentato dal torrente “Fiumicello” al quale confluiscono i fossi di scolo che solcano i versanti circostanti compresi n. 3 fossi di rilevante importanza che interessano l’area dei pannelli, quali Fosso Lupara e Fosso Rovigliano, confluenti nel fosso “Lame”.

La zona è anche ricca dal punto di vista faunistico in quanto, dalle informazioni reperite, ospita parecchie specie sia di mammiferi che avifauna. Si segnala la presenza significativa di **Ungulati** quali Capriolo e Cinghiale, di **Carnivori** quale Lupo, Volpe, Faina, Martora, Donnola e Tasso, di **Lagomorfi** quale Lepre Europea, di **Roditori** quali Istrice, Scoiattolo e vari tipi di Topo, di Rettili quali Biacco nero, Biacco verde e bisce. Per quanto riguarda l’**Avifauna** si segnala la presenza significativa e nidificazione del falco Gheppio, dell’Airone Guardabuoi, della Civetta, del Gufo, della Cornacchia, della Gazza, Barbagianni, ecc.

La valenza paesaggistica dell’area si riscontra, oltre che dalle emergenze storiche e culturali, anche dalle particolarità del paesaggio collinare tipico della collina marchigiana che fa da sfondo.

Le colture agrarie che si alternano nei campi contribuiscono a fornire un effetto cromatico che cambia con il variare delle stagioni.

Tali aree inoltre sono attualmente interessate dai lavori di **estensione dell’impianto irriguo del fiume Musone**, opera che porta la **nuova superficie irrigua lorda a 1.900 ettari**, compresi nei Comuni di **Cingoli e Montefano** (Provincia di Macerata) e **Filottrano** (Provincia di Ancona), che coinvolge **140 aziende, compresa un’azienda confinante con l’impianto fotovoltaico in progetto**, costituendo una opportunità di crescita economica per l’agricoltura e un rilancio di un’economia sostenibile.

L’estesa superficie dell’impianto interferisce negativamente con le finalità perseguite dagli ordinamenti per il sostegno del settore agricolo, in particolar modo nella valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio rurale marchigiano.

Il criterio progettuale adottato è volto ad un consumo intensivo e ad una eccessiva invadenza del suolo coltivabile, lasciando libere solamente le aree marginali del fondo già poco sfruttabili per la coltivazione.

La tipologia di impianto e la sua disposizione si configura senza nessuna integrazione con le culture, comporta ombreggiatura del suolo e una perdita della distribuzione idrica interferendo con le fasi di sviluppo della pianta (il progetto, specialmente nelle zone in frana prevede la realizzazione di fossi superficiali per la canalizzazione delle acque fino ai fossi esistenti, privando il terreno degli apporti idrici necessari e del giusto mantenimento dell’umidità del terreno).

Il suolo sottostante perde la sua funzione principale di fertilità divenendo “suolo consumato”, inquadrando l’intervento come una vera e propria trasformazione perdendo la vocazione di terreno agricolo con buone potenzialità produttive.

Nello studio non vengono illustrati minimamente gli indirizzi, le tipologie, le caratteristiche e le produzioni dell’Azienda negli anni precedenti, nè le iniziative che l’azienda intende adottare al fine del mantenimento dell’indirizzo culturale e delle rese.



Comune di Appignano

Provincia di Macerata

AREA TECNICA

L'estensione dell'impianto occupa una superficie pari a tutte le zone artigianali/commerciali del Comune di Appignano, configurandosi nella viste panoramiche come una nuova ed estesa zona industriale in una vallata del tutto priva di costruzioni di tale tipologia.

• INQUADRAMENTO URBANISTICO

La destinazione urbanistica dell'area interessata dal progetto sopra descritto, secondo lo strumento urbanistico PIANO REGOLATORE VIGENTE, adeguato al PPAR e approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 28/11/2011 in conformità al parere espresso dalla Giunta Provinciale – Atto n. 150 del 03/11/2011, è compresa interamente in zona omogenea AGRICOLA “E”, in specie:

- ZONA AGRICOLA DI INTERESSE PAESISTICO “E2”,
- ZONA AGRICOLA DI SALVAGUARDIA STORICO - PAESISTICO “E3”,
- ZONA AGRICOLA DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE, DI FORTE PENDIO E DI FONDOVALLE “E4”,
- ZONA AGRICOLA DI POTENZIAMENTO AMBIENTALE “E5”,
- ZONA AGRICOLA SPECIALE “ES1”,

valendo per la destinazione agricola sopra indicata, in termini generali le norme degli articoli n. 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 30ter delle N.T.A. del Piano Regolatore Vigente

L'area stessa,

- porzione longitudinale lato a nord/est, risulta interessata dal vincolo di cui al Capo III Valorizzazione Patrimonio Botanico Vegetazionale, in specie “**querce isolate**” - “**querce a filari e/o a gruppi**” e “**zone a incolti erbacei**” valendo in termini generali le norme dell'art. lo n. 51 e in particolare gli art. 52 e 55 delle N.T.A. del Piano Regolatore Vigente;
- porzione dell'area sul fondo, fronteggiante il fosso “**Lupara**” e il fosso “**Rovigliano**” è compresa all'interno della perimetrazione assoggettata a Vincolo Ambientale – Legge Galasso – valendo le norme dettate dall'art. 43 delle N.T.A. del Piano Regolatore Vigente;
- porzione fronteggiante la viabilità, quale **Strada Comunale “Cavalca Servarella”**, è compresa nella perimetrazione conseguente l'applicazione delle distanze minime da osservare a protezione del nastro stradale ai sensi del D.I. 1.4.68 n. 1404 e del D.P.R. 26.04.93 n. 147, nonché nell'ambito di tutela speciale per le fasce di rispetto stradali, è assoggettata a vincolo di inedificabilità, fatta salva la destinazione di zona prevista dal Piano su tali aree e interventi ammessi ai sensi della L.R. N. 34/75, nonché quelli elencati a titolo esemplificativo al punto 7 della circolare Min. LL.PP. n. 5980 del 30.12.70, fatte salve inoltre eventuali deroghe degli enti competenti, e quanto altro contenuto nell' art. 43 e 43 bis delle N.T.A. del Piano Regolatore Vigente;
- per porzione, in riferimento al **Grado di Pericolosità Geologica** nei termini delle N.T.A. del Piano Regolatore Vigente (carta delle pericolosità geologiche tav. 2a/2b), è classificata con Grado Massimo o Grado Alto, nonché (rif. geomorfologica tav. 1a/1b - indagini geologiche), ed



Comune di Appignano

Provincia di Macerata

AREA TECNICA

è compresa in zona con campitura **FRANE ATTIVE**, in specie per quanto sopra valendo i riferimenti normativi dell'art. n. 50 bis delle N.T.A. del Piano Regolatore Vigente;

- porzione di area in riferimento al SISTEMA IDRICO - GEOLOGICO, è compresa in CRINALI (TUTELA SPECIALE) e VERSANTI CON PENDENZA ASSOLUTA MAGGIORE DEL 30% (TUTELA INTEGRALE);

Inoltre, limitate porzioni dell'area di progetto sono comprese all'interno della perimetrazione di area annessa agli **edifici esistenti e/o manufatto extra urbano di interesse storico - architettonico o ambientale diffuso**, in specie censiti **A2 – 75, A2 – 126, A2 – 127 e A2 – 128**, valendo in merito le norme di tutela come dettate dall' art. 44 - 46 e 47 delle N.T.A. del P.R.G., e quanto altro disposto nella relativa scheda tecnica di intervento vigenti;

• INQUADRAMENTO NORMATIVO

Il progetto rientra nelle tipologie di cui al punto 2 dell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, denominate “impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW”, nonché tra i progetti ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologie elencate nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, ai punti 1.2.1 denominata “Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti”.

Per quanto riguarda la localizzazione dello stesso, il quadro normativo rimanda al Decreto Legislativo n. 199/2021 ed alle sue successive modificazioni ed integrazioni.

Detto decreto ha “*l'obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050*”;

Rilevato che l'art. 20, comma 1 del D. Lgs. 199/2021 prevede che “*Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili*”;

Visto che l'art. 20, comma 3 del decreto considerato prevede che “*Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui al comma 1, tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, ...*”;

Visto che tra i criteri previsti dal legislatore, al fine dell'adozione dei decreti, cui spetta la definizione della disciplina atta ad individuare le aree idonee, si prevede di privilegiare aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, per cui il principio ispiratore è la **minimizzazione dell'impatto ambientale e la tutela del patrimonio**



Comune di Appignano

Provincia di Macerata

AREA TECNICA

culturale e del paesaggio, nonché delle aree agricole e forestali, come previsto dal comma 3 dell'art. 20 del decreto 199/2021;

Richiamato l'art. 20, comma 8 del D. Lgs. 199/2021, il quale dispone che *“Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:*

.....

c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

- 1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;*
- 2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;*
- 3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri”;*

Visto l'art. 20, comma 8 lettera c-quater (lettera aggiunta dall'art. 6, comma 1, lett. a), n. 2.3), D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91), il quale individua (*ope legis*) quali aree idonee, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, *“le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo”;*

Considerato che la disposizione ivi considerata prevede espressamente di far *“salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter)”;*

Ritenuto pertanto in base al combinato disposto dell'art. 20, comma 8 lettera c-ter e lettera c-quater di ritenere che, nelle more dell'adozione del decreto per l'individuazione delle aree idonee, per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, l'installazione è ammessa non in maniera generalizzata in qualunque area del territorio che non sia soggetta a vincolo, ma (per quanto concerne il caso di specie) in aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

Si rileva in merito che l'impianto **non ricade in aree classificate idonee** in quanto:

- è localizzato in “Zona Agricola” ed il suo perimetro ricade all'esterno della fascia di 500 metri da zone industriali esistenti;
- il suo perimetro ricade all'interno della fascia di rispetto di un chilometro dell'immobile **“Fattoria Verdefiore” sottoposto a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Parte Seconda, con Decreto del Soprintendente Regionale della Soprintendenza Regionale delle Marche – Ministero per i Beni e le Attività Culturali, rilasciato in data 28/07/2004.**

In relazione alla tipologia di impianto fotovoltaico in progetto, ovvero un impianto agrivoltaico, va fatto riferimento alle LINEE GUIDA elaborate dal MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA - DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA, emanate nel mese di Giugno 2022, come definito dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in particolare alla Parte II dove si definiscono CARATTERISTICHE E REQUISITI DEI SISTEMI AGRIVOLTAICI E DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO.



Comune di Appignano

Provincia di Macerata

AREA TECNICA

Richiamate, inoltre:

- la delibera del Consiglio Regionale delle Marche n. 13 del 30.9.2010 con la quale in relazione alle previsioni del D.M. 10.9.2010 e della L.R. 12/2010 sono state individuate le tipologie di aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ed emanati gli indirizzi tecnico amministrativi, con la medesima deliberazione è stata demandata ai Comuni la successiva individuazione cartografica delle aree non idonee di cui all'allegato I mediante gli atti ritenuti in concreto necessari, escluse le varianti urbanistiche;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 30/11/2010 avente ad oggetto: "L.R. 12/2010 INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA AREE DEL TERRITORIO COMUNALE NON IDONEE ALLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI";

In riferimento alle aree oggetto d'intervento si evidenziano delle porzioni individuate nella cartografia allegata alla D.C.C. n. 49/2010 sopra richiamata, quali siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra, in particolare per le porzioni:

- a) area fronteggiante il fosso "Lupara" e il fosso "Rovigliano" che è compresa all'interno della perimetrazione assoggettata a Vincolo Ambientale – Legge Galasso, quale SITO NON IDONEO 1;
- b) area ricadente in AMBITO DI RISPETTO ASSOLUTO (TUTELA INTEGRALE) interessata da SISTEMA IDRICO-GEOLOGICO, in specie CORSI D'ACQUA, quale SITO NON IDONEO 1;
- c) area ricadente nella perimetrazione di aree di versante a rischio frana con livello di pericolosità elevata P3 in conformità con quanto riportato nel PAI, quale SITO NON IDONEO 3;

Dall'esame della documentazione progettuale presentata dalla Ditta proponente si rileva che il progetto esclude dall'area utile alla realizzazione dell'impianto le aree di cui ai punti a) e b) mentre per le aree di cui al punto c) il soggetto attuatore a seguito di uno studio specifico riportato nella *'Relazione idrogeologica per le verifiche idrodinamiche e di stabilità'* ne ha previsto l'utilizzo per l'installazione dell'impianto FV a terra.

Si evidenzia in merito che lo stesso elaborato va attenzionato da tutti i soggetti competenti in materia preposti al rilascio del parere tecnico.

Pertanto la realizzazione dell'impianto nelle porzioni di area di cui alla lett. c) è subordinata alla verifica positiva da parte degli Enti delle conclusioni tratte dal Geologo incaricato dalla Ditta proponente.

Si richiama inoltre la Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29/04/2010 avente ad oggetto: "ADOZIONE REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI NEL TERRITORIO COMUNALE";

- **ANALISI DELLE CRITICITA'**

pagina 10 di 17



Comune di Appignano

Provincia di Macerata

AREA TECNICA

Viste e richiamate pertanto le normative sovracomunali nonché i contenuti di cui agli strumenti di pianificazione territoriale comunali e le relative norme tecniche di attuazione per l'intervento di cui sopra, con la presente si osserva e precisa quanto segue,

1. L'area individuata dalla Ditta proponente per l'intervento in progetto **non è compresa tra i siti idonei individuati al comma 8 dell' ART. 20 - Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili del Decreto Legislativo n. 199/2021:**
 - a. Ai sensi della lettera c-ter), l'area interessata dalla realizzazione dell'impianto agrivoltaico in oggetto è classificata "Agricola" per tutta la sua estensione, **e non risulta racchiusa in un perimetro i cui punti distino meno di 500 metri da zone industriali ecc.);**
 - b. Ai sensi della lettera c-quater), l'area interessata dalla realizzazione dell'impianto agrivoltaico in oggetto ricade in gran parte all'interno della perimetrazione della fascia di rispetto di cui al DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50, articolo 6 - modifica all'articolo 20 comma 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, *'c-quater)...fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ne' ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici'* **per la presenza nelle vicinanze dell'immobile "Fattoria Verdefiore" sottoposto a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Parte Seconda, di cui al Decreto del Soprintendente Regionale della Soprintendenza Regionale delle Marche – Ministero per i Beni e le Attività Culturali, rilasciato in data 28/07/2004.**
2. L'area individuata dalla Ditta proponente per l'intervento in progetto **non è conforme agli artt. 30 e 30Bis delle NTA del vigente PRG.** Per le porzioni di area di progetto comprese nel P.R.G. Vigente in ZONA AGRICOLA DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE, DI FORTE PENDIO E DI FONDOVALLE - E4 e in ZONA AGRICOLA DI POTENZIAMENTO AMBIENTALE - E5 e secondo gli artt. 30 e 30bis delle NTA Vigenti non sono ammessi né la costruzione di recinzioni della proprietà se non con siepi o palificate in legno, salvo le recinzioni temporanee a servizio delle attività agrosilvo-pastorali e le recinzioni a servizio di colture specializzate che richiedono la protezione da specie faunistiche particolari né le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra, indicati all'art. 45 delle N.T.A. del P.P.A.R., salve per le opere attinenti al regime idraulico, le derivazioni e le captazioni d'acqua, il trattamento delle acque reflue nonché le opere necessarie all'attraversamento sia viarie che impiantistiche;
3. L'area individuata dalla Ditta proponente per l'intervento in progetto **non ha tenuto conto dei contenuti dell'art. 44 delle NTA del Vigente PRG.** Nell'ambito dell'area d'intervento si



Comune di Appignano

Provincia di Macerata

AREA TECNICA

trovano quattro manufatti extra urbani di interesse storico - architettonico o ambientale diffuso, in specie censiti A2 – 75, A2 – 126, A2 – 127 e A2 – 128, si tratta degli edifici e complessi rurali censiti che presentano caratteristiche di qualità architettonica, tipologico o di interesse storico-culturale o ambientale, che costituiscono testimonianza del patrimonio edilizio rurale tradizionale da salvaguardare sia per la integrità del manufatto (assenza di sostanziali manomissioni tipologiche e/o costruttive) sia per lo *stato di conservazione dell'ambito circostante (assenza di rilevanti alterazioni dell'ambiente con nuove costruzioni non conformi)*. Si rileva che l'intervento in progetto non ha tenuto conto dei contenuti della NTA Vigenti in particolare dell'art. 44 dove si prevede che *'...Al fine di perseguire il recupero e la tutela del sistema delle residenze sparse, degli edifici rurali, e dei manufatti extraurbani riconosciuti come strutture costitutive del sistema insediativo e del paesaggio della provincia, vanno realizzati ed incentivati interventi volti al recupero e riqualificazione degli edifici con caratteri tradizionali consolidati e del relativo contesto paesistico, anche al fine della conservazione e del potenziamento delle identità locali e delle attività di presidio del territorio. Particolare attenzione deve essere data quindi anche al mantenimento della rete della viabilità capillare di adduzione agli edifici sparsi, delle strutture agrarie vegetazionali a questa connesse e dell'organizzazione tradizionale degli spazi aperti di pertinenza degli edifici, con particolare attenzione alla difesa delle specie botaniche e delle colture agrarie tradizionali...'*.

4. L'area individuata dalla Ditta proponente per l'intervento in progetto **non è compresa tra i siti idonei individuati ai sensi della delibera del Consiglio Regionale delle Marche n. 13 del 30.9.2010 con la quale in relazione alle previsioni del D.M. 10.9.2010 e della L.R. 12/2010 sono state individuate le tipologie di aree non idonee all'istallazione di impianti fotovoltaici a terra ed emanati gli indirizzi tecnico amministrativi, così come cartografati dal Comune di Appignano e recepiti con Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 30/11/2010**. L'intervento in progetto interessa porzioni di area individuata nella cartografia allegata alla D.C.C. n. 49/2010 sopra richiamata, quale siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra, in particolare per le porzioni:

- a) area fronteggiante il fosso "Lupara" e il fosso "Rovigliano" che è compresa all'interno della perimetrazione assoggettata a Vincolo Ambientale – Legge Galasso, quale SITO NON IDONEO 1;
- b) area ricadente in AMBITO DI RISPETTO ASSOLUTO (TUTELA INTEGRALE) interessata da SISTEMA IDRICO-GEOLOGICO, in specie CORSI D'ACQUA, quale SITO NON IDONEO 1;
- c) area ricadente nella perimetrazione di aree di versante a rischio frana con livello di pericolosità elevata P3 in conformità con quanto riportato nel PAI, quale SITO NON IDONEO 3;

Dall'esame della documentazione progettuale presentata dalla Ditta proponente si rileva che il progetto esclude dall'area utile alla realizzazione dell'impianto le aree di cui ai punti a) e b)



Comune di Appignano

Provincia di Macerata

AREA TECNICA

mentre per le aree di cui al punto c) il soggetto attuatore a seguito di uno studio specifico riportato nella *'Relazione idrogeologica per le verifiche idrodinamiche e di stabilità'* ne ha previsto l'utilizzo per l'installazione dell'impianto FV a terra. **Si evidenzia in merito che lo stesso elaborato va attenzionato da tutti i soggetti competenti in materia preposti al rilascio del parere tecnico. Pertanto la realizzazione dell'impianto nelle porzioni di area di cui alla lett. c) è subordinata alla verifica positiva da parte degli Enti delle conclusioni tratte dal Geologo incaricato dalla Ditta proponente.**

5. Le CARATTERISTICHE ed i REQUISITI, così come definiti nelle Linee Guida elaborate dal MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA - DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA, emanate nel mese di Giugno 2022, che dovrebbero consentire di preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola sul sito di installazione, relativamente all'impianto agrivoltaico in progetto risultano carenti e poco dettagliate.
Inoltre, la Ditta proponente non ha individuato un adeguato SISTEMA DI MONITORAGGIO delle suddette caratteristiche e requisiti dell'impianto agrivoltaico secondo quanto previsto dalle suddette LINEE GUIDA.
6. L'area oggetto d'intervento è interamente compresa in ZONA AGRICOLA dove, secondo le NTA Vigenti, sono ammesse soltanto le nuove costruzioni che risultano necessarie per l'esercizio delle attività; nel progetto in esame la Ditta richiedente non dimostra la necessità di realizzare nuove costruzioni da destinare a 'manufatti accessori' piuttosto che recuperare gli edifici esistenti. In ogni caso ogni tipo di manufatto dovrà avere tipologie, materiali e finiture (cornicioni, marcapiani colorazione intonaci, etc.) tali da non alterare il paesaggio rurale tradizionale.
7. Il progetto è carente dello studio dell'impatto acustico ai sensi del Piano Comunale di Classificazione Acustica Vigente per quanto riguarda il regime di esercizio dell'impianto, dove si dovrà necessariamente tener conto delle fonti di rumore generate dalle infrastrutture da realizzare ovvero le cabine di trasformazione e la cabina generale MT annessa al campo FV.
8. Il progetto per quanto riguarda la parte dedicata allo studio di inquinamento luminoso redatto nel rispetto della Legge Regionale n. 10 del 24/07/2002 non tiene comunque conto degli effetti generati nella fauna locale a seguito dell'illuminazione notturna dell'intero impianto.
9. In generale, il progetto dell'intervento evidenzia delle carenze legate ad un mancato studio approfondito del nostro territorio e nello specifico del Piano Regolatore Generale, come se un progetto 'tipo' sia stato ridisegnato in quel sito specifico sfruttando il beneficio dell'unico proprietario senza l'opportuna valutazione di soluzioni alternative e senza tener conto di tutte le prerogative dello specifico territorio definite nelle linee di indirizzo della pianificazione urbanistica e tradotte nelle norme urbanistiche comunali e nel regolamento edilizio vigenti. Si elencano di seguito solo alcune delle incongruenze riscontrate nella documentazione progettuale dovute anche ad una scarsa conoscenza del territorio. L'impianto in progetto è ubicato in



Comune di Appignano

Provincia di Macerata

AREA TECNICA

‘Contrada Lame’ poiché la ‘Contrada Giacconi’ ad oggi non esiste, si parla di territorio pianeggiante quando invece ci troviamo in fascia medio collinare, nella documentazione fotografica riportante i siti recettori scelti per la valutazione di impatto acustico due riprese su quattro non corrispondono all’edificio corretto, nell’istanza di VIA si elencano delle colture tra cui la lavanda che poi non vengono riportate negli elaborati allegati, un punto di vista delle riprese panoramiche è errato.

10. Si ricorda inoltre che, pur ritenendo non ammissibile il progetto proposto, il Comune di Appignano, con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29/04/2010 avente ad oggetto: “ADOZIONE REGOLAMENTO PER L’INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI NEL TERRITORIO COMUNALE”, ha approvato CRITERI E DIRETTIVE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI NELLE ZONE TIPIZZATE AGRICOLE DEL TERRITORIO COMUNALE, laddove è previsto il concorso da parte soggetto proponente alla valorizzazione del territorio e delle aree interessate dall’intervento attraverso diverse opzioni, nonché l’obbligo della stipula di apposita convenzione con il Comune, nella quale verranno stabiliti gli impegni, le garanzie (in particolare anche la polizza fidejussoria bancaria volta a garantire il ripristino dei luoghi nelle condizioni naturali precedenti all’installazione dell’impianto), i tempi e le modalità di gestione e smantellamento dell’impianto, la manutenzione ed il ripristino dello stato dei luoghi. La sottoscrizione di tale convenzione interverrà prima del rilascio del titolo abilitativo da parte del soggetto competente.

• CONCLUSIONI

In base a quanto esposto si può senza dubbio affermare che il progetto “*Impianto fotovoltaico a terra (Agrivoltaico) collegato alla RTN Potenza nominale 28,48 MWp – AC 24,96 MVA in Località “Contrada Giacconi” – Comune di Appignano (MC)*”, **non è coerente con il quadro di riferimento normativo e programmatico e determina impatti ambientali tali che lo rendono non compatibile con il territorio comunale, pertanto si esprime PARERE NEGATIVO alla realizzazione dello stesso.**

L’entità dell’intervento, circa 41 ettari recintati per l’installazione di pannelli fotovoltaici, risulta particolarmente impattante sul territorio comunale, avente un’estensione territoriale di circa 22 Km², di cui circa 2,4 Km² antropizzati, evidenziando che detto intervento interessa una superficie notevolmente superiore all’area industriale comunale.

L’impianto “Agrivoltaico” così come proposto nella documentazione di progetto, non valorizza il terreno agricolo interessato, che attualmente ha una potenzialità di coltivazione con i metodi tradizionali dell’agricoltura locale pari al 100% della sua superficie, mentre con il sistema proposto nel progetto viene utilizzata una superficie di terreno pari ad uno scarso 30% della stessa, da coltivare con metodi di tipo intensivo ed altamente onerosi in termini economici e quindi non concorrenziali a livello di mercato.



Comune di Appignano

Provincia di Macerata

AREA TECNICA

Questo porterà sicuramente ad un progressivo abbandono della pratica agricola su detti terreni eludendo pertanto i propositi previsti dalle “Linee Guida Giugno 2022 in Materia di Impianti Agrovoltaiici”, volti principalmente a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola nonché alla loro valorizzazione.

L’impianto si configura di conseguenza, come un mero e proprio campo fotovoltaico che, tenuto conto delle scarse condizioni di reversibilità e ripristino dello stato dei luoghi, dopo circa trent’anni di utilizzo, comporta un notevole “consumo di suolo” agricolo.

Questa filosofia d’intervento, oltre a contrastare con le linee guida regionali in materia, vedi LR n. 22/2011, contrasta con le linee programmatiche di valorizzazione del territorio agricolo che il Comune di Appignano sviluppa ormai da circa un ventennio.

Si evidenzia la vocazione agricola del territorio di Appignano con particolare riferimento all’agricoltura biologica che ha ottenuto con merito la bandiera verde nell’anno 2009.

L’Amministrazione Comunale, si propone infatti come obiettivi e punti programmatici del proprio governo del territorio, il potenziamento e la valorizzazione delle peculiarità ambientali del territorio agrario, con incremento delle coltivazioni biologiche e reintroduzione delle coltivazioni di qualità, quale volano di sviluppo per l’economia locale, a tal motivo, a seguito di una variante integrativa al Vigente PRG approvata nel Novembre 2011, ha individuato una vasta area territoriale con destinazioni integrate e complementari all’uso prettamente agricolo del suolo ai fini della promozione di uno sviluppo economico legato alla coltivazione biologica, alla coltivazione tradizionale di qualità, alla produzione agroalimentare DOP e alla diffusione della storia, della cultura, dell’arte e delle tradizioni dell’attività rurale marchigiana attraverso l’avvicinamento ai luoghi in un percorso agro-turistico e agro-sportivo realizzabile mediante:

- Il recupero del patrimonio edilizio esistente con la possibilità di incremento della cubatura fino al 20% e la realizzazione di nuove costruzioni (abitazioni – strutture ricettive – ristoranti – bar – camere ecc. – strutture sportive – campi da gioco – pesca sportiva – maneggio ecc.) costruite secondo i criteri di bioarchitettura;
- La coltivazione e produzione agricola tradizionale e di qualità DOP e di agricoltura biologica con la possibilità di vendere e commercializzare i prodotti agricoli di propria produzione.

ASPETTI SOCIO CULTURALI

Si evidenzia che il progetto ricade su “**Sito non idoneo ai sensi del D.Lgs. 199/2021 art 20 comma 8 lettera C-quater, come inserita dal D.L. n. 50/2022**”, in quanto l’area interessata dall’intervento, ricade nella fascia di rispetto di beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, nello specifico viene interessata la fascia di rispetto del bene culturale denominato “Fattoria Verdefiore” censito al foglio catastale n. 14, particella n. 39, tutelato con D.M. 28/07/2004.

Nell’area di progetto inoltre ricadono diverse abitazioni rurali extraurbane, censite ai sensi all’art. 15 della L.R. 13/90, in ottemperanza all’art. 16 delle N.T.A. del P.P.A.R., ed all’art 40.6 del PTC, che



Comune di Appignano

Provincia di Macerata

AREA TECNICA

letteralmente vengono circondate da pannelli fotovoltaici in contrasto questo, con i dettami delle le norme di tutela come dettate dagli artt. 44 - 46 e 47 delle N.T.A. del P.R.G. che, in attuazione delle NTA del PPAR prescrivono una specifica attenzione alla valorizzazione dell'ambito territoriale: *“Al fine di perseguire il recupero e la tutela del sistema delle residenze sparse, degli edifici rurali, e dei manufatti extraurbani riconosciuti come strutture costitutive del sistema insediativo e del paesaggio della provincia, vanno realizzati ed incentivati interventi volti al recupero e riqualificazione degli edifici con caratteri tradizionali consolidati e del relativo contesto paesistico, anche al fine della conservazione e del potenziamento delle identità locali e delle attività di presidio del territorio. Particolare attenzione deve essere data quindi anche al mantenimento della rete della viabilità capillare di adduzione agli edifici sparsi, delle strutture agrarie vegetazionali a questa connesse e dell'organizzazione tradizionale degli spazi aperti di pertinenza degli edifici, con particolare attenzione alla difesa delle specie botaniche e delle colture agrarie tradizionali”*.

La stessa problematica si pone per le diverse abitazioni rurali presenti ai margini dell'area di intervento che seppur non direttamente interessate, subiscono l'impatto visivo/ambientale della presenza delle strutture fotovoltaiche.

ASPETTI IDROGEOLOGICI

Oltre che una mancata sensibilità per il rispetto del panorama circostante il progetto dell'impianto propone delle soluzioni tecniche altamente invasive che inevitabilmente andranno a modificare il suolo sottostante con le fondazioni delle strutture dei pannelli e sistemi antropici di smaltimento delle acque, generando di fatto una modificazione della permeabilità del suolo ed una riduzione dei tempi di corrivazione della superficie scolante che a loro volta andranno ad incidere sul Torrente Fiumicello con un incremento del carico idraulico non indifferente.

Ciò significa che da un punto di vista idrogeologico aumenterà il rischio di nuove e ulteriori esondazioni come recentemente avvenuto a seguito degli eventi metereologici del 15/09/2022. Questi aspetti danneggiano inevitabilmente il Comune di Appignano, in primis, ma si ripercuotono anche nei comuni a valle del reticolo idrografico superficiale interessato direttamente, quali il Comune di Filottrano ed il Comune di Montefano, che nel caso di specie ha subito danni rilevanti a seguito del maltempo dello scorso settembre.

ASPETTI SOCIO ECONOMICI

L'approfondimento socioeconomico è parziale in quanto evidenzia praticamente solo esternalità positive legate alla presenza dell'impianto con una quantificazione legata praticamente ai soldi messi nel conto economico. Non evidenzia e quantifica economicamente le numerose esternalità negative.



Comune di Appignano

Provincia di Macerata

AREA TECNICA

Tra le esternalità negative che a diversi livelli si possono verificare ci sono:

perdita di immagine delle aziende del territorio Appignanese che verrebbe riconosciuto, data la sua piccola estensione, per la presenza di un impianto fotovoltaico a notevole impatto territoriale e non per i settori produttivi e per le peculiarità ambientali, paesaggistiche e storico-culturali.

Si evidenzia uno scarso approfondimento delle tematiche ambientali per le quali non sono stati forniti dati di monitoraggio ambientale e socio-economici specifici del sito e del contesto di area vasta circostante. Quelli desunti dal progetto sono puntuali e non permettono di una ricostruzione attendibile dello Stato dell'ambiente, e tale da dimostrare che uno degli impianti fotovoltaici più grandi a livello regionale non abbia un impatto trascurabile sul territorio.

Un'opera così importante richiede un'attenta analisi dello stato attuale al fine di verificare se ci sono degli impatti talmente elevati da richiedere l'adozione di specifiche alternative progettuali e che al momento non sono state prodotte.

ASPETTI AMBIENTALI

Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi.

Si ribadisce quanto segue:

- Il progetto risulta impostato a rappresentare una situazione ecologicamente compromessa, cosa non vera se inquadrato considerato il contesto ambientale circostante, dove è presente un corridoio ecologico principale, rappresentato dal torrente Fiumicello al quale confluiscono i fossi di scolo che solcano i versanti circostanti.
- Pur essendo prevalente l'uso agricolo a seminativo, la zona si caratterizza per una buona qualità ambientale ed ecologica grazie alla diffusione delle colture biologiche e di un sistema di vegetazione residuale che si lega alla risorsa acqua. Infatti si ritrovano nicchie ecologiche in corrispondenza dei laghetti collinari, lungo i fossi secondari e soprattutto lungo il citato Fiumicello.

In conclusione per tutto quanto sopra illustrato il Comune di Appignano si esprime negativamente e valuta la proposta come fortemente inadeguata per il proprio territorio e per quello circostante.

Per quanto di competenza

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Dott. arch. Pasquale Paolillo



pagina 17 di 17

Documento firmato da:
PAOLILLO PASQUALE
18.01.2023 09:57:25 UTC